



IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Mirco Lombardi

Presidente

Dott. Dario Colasanti

Giudice rel.

Dott. Edmondo Tota

Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da IMPIANTI ELETTRICI ANNONI DELFINO S.R.L., con sede legale in Costa Masnaga via Roma n. 11, c.f. 01530470135, in persona del legale rappresentante Barbara Canali (C.F. CNLBRR70P58E5070), rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO COLOMBO, presso il cui studio, sito in Milano, via Durini n. 26, è elettivamente domiciliata;

premessso

- che la società ricorrente in data 8.7.2021 ha depositato presso il Tribunale di Lecco domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con istanza di autorizzazione a depositare entro il termine stabilito dal Tribunale, la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 comma 6° L.F.;
- che il Tribunale ha concesso termine fino a 120 giorni per l'integrazione della domanda, con scadenza in data 6.12.2021, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali;
- che la ricorrente ha depositato tempestivamente la proposta ed il piano concordatari, oltre alla documentazione integrativa *ex lege*;
- che il Giudice Relatore, con provvedimento del 22.12.2022, ha formulato le seguenti richieste di chiarimento ed integrazione, fissando l'udienza davanti al Collegio del 12.1.2022 *“per l'illustrazione complessiva del piano alla luce dei*

chiarimenti richiesti e la discussione sulla ammissibilità della domanda concordataria”: “1) inidoneità della relazione ex art. 186 bis L.F. nella parte in cui non consente di valutare la ragionevolezza delle conclusioni cui giunge circa il potenziale rispetto da parte dell’affittuario delle obbligazioni assunte in punto di pagamento dei canoni di affitto e del prezzo di cessione in ragione della valutazione dei flussi finanziari (n.d.r. peraltro totalmente omessi dalla relazione) per un periodo troppo breve e senza un business plan esteso per il periodo di riferimento; 2) inidoneità della stima del perito immobiliare e di riflesso della relazione del professionista ai sensi dell’art. 161 comma 3° L.F, per la mancata esplicitazione dei concreti criteri di valutazione e comunque nella parte in cui opera la stima dell’immobile non tenendo conto in via prudenziale della riduzione del 25% dell’offerta minima ammissibile in sede di procedura competitiva, in assenza di un impegno di acquisto vincolante; 3) mancata specificazione delle conseguenze sul contratto d’affitto d’azienda dell’eventuale restituzione dell’immobile e mancata individuazione dei rapporti che in caso di recesso rimarrebbero in capo all’affittuaria; 4) necessità di prevedere un regolamento di gara per la cessione dell’azienda che dia prevalenza ad offerte che, a parità di prezzo, prevedano il pagamento del prezzo senza accolti liberatori al fine di tutelare la massima concorrenzialità tra i potenziali interessati; 5) necessità di prevedere due classi obbligatorie distinte per crediti erariali e previdenziali; 6) previsione di finanza esterna adeguatamente garantita, mentre la previsione del piano non prevede garanzia alcuna ed è subordinata alla condizione meramente potestativa del pagamento dei professionisti, nonostante che l’ulteriore apporto di provvista sia essenziale per consentire il pagamento dei chirografari in minima percentuale; 7) eventuali altri chiarimenti opportuni”;

- che all’udienza fissata la società concordataria non ha presentato memorie o documenti a scopo di chiarimento o integrazione, ma si è sostanzialmente limitata a dichiarare la piena disponibilità a recepire le osservazioni del Tribunale sugli aspetti

critici evidenziati, richiedendo un termine di almeno 30 giorni per i necessari adeguamenti ed integrazioni;

considerato

- che alla società concordataria è stato concesso il termine massimo di cui all'art. 161 comma 6° L.F. e, successivamente al deposito del piano e della proposta, termine fino all'udienza per chiarimenti, modifiche ed integrazioni, con anticipazione degli elementi critici, potenzialmente ostativi all'ammissione della domanda;

- che l'udienza del 12.1.2022 è stata espressamente fissata per *“per l'illustrazione complessiva del piano alla luce dei chiarimenti richiesti e la discussione sulla ammissibilità della domanda concordataria”*

- che in particolare il provvedimento del Giudice Relatore del 22.12.2022 stigmatizzava l'inidoneità delle attestazioni prodotte in quanto non idonee a valutare l'effettiva solvibilità della società affittuaria di nuova costituzione con riguardo al pagamento dei canoni di affitto e del prezzo di cessione, essendo fondate sull'analisi dei flussi finanziari di un periodo troppo breve, peraltro totalmente omessi nella relazione, così da impedire qualsiasi verifica;

- che inoltre era stata ravvisata la carenza motivazionale dell'attestazione con riguardo alla valorizzazione dell'immobile in assenza di proposta di acquisto, in quanto motivata con la mera ricezione della stima del tecnico incaricato, che non esplicita i criteri di valutazione, ed in ragione del fatto che non è stata prudenzialmente considerata la diserzione del primo tentativo di vendita, con conseguente svalutazione al di sotto del 25% dell'offerta minima ammissibile, così intaccando le prospettive di minima soddisfazione dei chirografi;

- che, oltre ad aspetti da chiarire rispetto al contratto d'affitto d'azienda, alla gara per l'acquisto della stessa ed alla formulazione delle classi, era indicata negativamente l'assenza di garanzie per la prestazione di finanza esterna, indispensabile per le sorti del piano, cui si è obbligato lo stesso legale che assiste la parte, contestualmente al pagamento del proprio compenso, a causa della resipiscenza del finanziatore;

ritenuto

- che la società ricorrente sia stata posta in grado di provvedere alle modifiche ed integrazioni del piano necessarie per superare le illustrate obiezioni all'ammissione del concordato, in ragione della concessione a tale scopo dello specifico termine di cui all'art. 161 comma 1° L.F. con l'indicazione degli aspetti problematici cui fare fronte e la fissazione dell'udienza collegiale espressamente deputata alla discussione sull'ammissibilità della domanda;
- che, in assenza di motivazioni oggettive, fondate su fatti concreti tali da impedire l'attività preparatoria e difensiva della ricorrente, non possa essere concesso un ulteriore termine per l'adeguamento del piano e delle attestazioni, altrimenti determinandosi un ingiustificato allungamento dei tempi della procedura, cui corrisponde la compressione dei diritti dei creditori ai sensi dell'art. 168 L.F., al di là delle scansioni temporali previste dalla legge;
- che i rilievi in precedenza stigmatizzati, che si sostanziano nell'insufficienza motivazionale e nell'incoerenza della relazione del professionista ai sensi degli artt. 161 comma 3° e 186 bis L.F., fondano la decisione di inammissibilità della domanda concordataria a causa dell'inidoneità di un elemento previsto dall'art. 161 L.F. come assolutamente necessario a tale fine;
- che del resto in occasione della udienza del 12.1.2022 la società concordataria non ha contestato la correttezza dei rilievi effettuati ma si è limitata a chiedere un rinvio senza rappresentare giustificazioni oggettive della mancata predisposizione delle modifiche necessarie;

P.Q.M.

DICHIARA

l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata da IMPIANTI ELETTRICI ANNONI DELFINO S.R.L., con sede legale in Costa Masnaga via Roma n. 11, c.f. 01530470135,

MANDA

alla Cancelleria per gli incumbenti di competenza.

Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 12.1.2022.

Il Giudice est.

dott. Dario Colasanti

Il Presidente

dott. Mirco Lombardi